

[#if project.header=1]



C.FISC: \${project.codFiscale}
CCIAA-NREA: \${project.cciaaRea}

```
[#list project.datiAnagrafica as  
anag]${anag}  
[/#list]
```

DIRITTO ANNUALE 2017

IMPRESE ISCRITTE/ANNOTATE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE E SOGGETTI ISCRITTI NEL REPERTORIO DELLE NOTIZIE ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE (REA)

Spett.le Impresa,
l'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i. prevede che sono tenute al versamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).

Lo stesso articolo prevede che le imprese individuali iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel REA sono tenuti al versamento di un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente (**per le società semplici e per le società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 risulta confermato anche per l'anno 2017 il regime transitorio che prevede il versamento del diritto annuale in misura fissa**).

Il decreto interministeriale dell'8 gennaio 2015, emesso di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, dispone le riduzioni percentuali dell'importo del diritto camerale, previste dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114 (**pari, per l'anno 2017, al 50 per cento**).

L'impresa che ha trasferito la propria sede da una provincia ad un'altra deve pagare solo a favore della Camera di Commercio dove era iscritta **al 1° gennaio 2017**.

Attenzione: tutti i contribuenti titolari di partita IVA sono obbligati ad utilizzare il modello F24 on-line.

Il versamento può essere effettuato direttamente (mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane) o tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel. Maggiori informazioni sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Quando versare

Il versamento deve essere effettuato **entro il 30 giugno 2017** (D.L. n. 193/2016 convertito in L. n. 225/2016) salvo proroghe, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40%.

La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero. In alternativa si può effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi previsti per il ravvedimento breve.

Come versare

Il versamento del diritto va eseguito con il modello di pagamento F24 da utilizzarsi con modalità telematica anche compensando l'importo da pagare con crediti per altri tributi o contributi.

Per versare il diritto annuale è necessario compilare le sezioni del modello F24 come segue:

Contribuente	indicare il codice fiscale dell'impresa (non la partita IVA), i dati anagrafici e il domicilio fiscale
Sezione Erario	non compilare
Sezione INPS	non compilare
Sezione Regioni	non compilare
Sezione Altri Enti prev. ed ass.	non compilare
Sezione IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI	codice ente/codice comune: sigla provincia "AT" (compilare le prime due caselle da sinistra) ravv./immob.variati/acc./saldo/n.immobili: non compilare codice tributo: 3850 rateazione: non compilare anno di riferimento: 2017 importi a debito versati: scrivere l'importo in base a quanto indicato nella sezione "Importi" importi a credito compensati: non compilare

Se l'attività economica viene svolta attraverso **unità locali o sedi secondarie in altre province**, si deve altresì compilare un rigo per ciascuna provincia in cui esse sono ubicate riportando come codice ente/codice comune la sigla di tale/i provincia/e, come codice tributo **3850** e come anno di riferimento **2017** (ciò non vale per i soggetti iscritti soltanto nel REA che svolgono la propria attività attraverso unità locali in altre province).

Se in corso d'anno la sede legale viene trasferita in altra provincia, si deve indicare sul modello F24, alla voce "codice ente/codice comune", la sigla della provincia della Camera di Commercio in cui la sede legale risulta iscritta al 1° gennaio 2017.

Quanto versare

Le imprese iscritte nella Sezione Speciale del Registro Imprese e i Soggetti REA sono tenuti al versamento di un diritto annuale definito in misura fissa, con i seguenti valori (**colonna B**):

Tipologia d'impresa	importi nota MISE n. 0359584 del 15/11/2016 (colonna A)		importi CCIAA DI ASTI (*) (colonna B)	
	sede	unità locale	sede	unità locale
Imprese individuali	€ 44,00	€ 8,80	€ 53,00	€ 11,00
Imprese con sede principale all'estero	-	€ 55,00	-	€ 66,00
Società semplici agricole	€ 50,00	€ 10,00	€ 60,00	€ 12,00
Società semplici non agricole	€ 100,00	€ 20,00	€ 120,00	€ 24,00
Società di cui all'art. 16 c. 2 del d.lgs. n.96/2001	€ 100,00	€ 20,00	€ 120,00	€ 24,00
Soggetti iscritti solo nel REA (persone fisiche che erano iscritte nei soppressi Ruoli Agenti e Rappresentanti o Agenti di Affari in Mediazione e che non esercitano l'attività, associazioni, enti morali, enti ecclesiastici, fondazioni...)	€ 15,00	€ 0,00	€ 18,00	€ 0,00

(*) Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico firmato in data 22/05/2017, ora in corso di registrazione alla Corte dei Conti, ha attuato quanto previsto dall'articolo 18, comma 10, della legge n. 580/93, come modificato dal decreto legislativo n. 219/2016; le modalità di determinazione del diritto annuale per l'anno 2017 tengono conto della quota destinata al finanziamento di progetti strategici (maggiorazione del 20%), da applicare secondo le misure previste dall'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114 e con le modalità applicative di cui al decreto interministeriale 8 gennaio 2015.

Nelle more della registrazione da parte della Corte di Conti, le imprese che hanno provveduto al pagamento senza la maggiorazione suddetta potranno effettuare il versamento del conguaglio entro il termine previsto dall'articolo 17 comma 3 lett. b) del D.P.R. 7 dicembre 2001 n. 435, termine pari al 30/11/2017.

A supporto del versamento è disponibile il sito tematico, da utilizzare per il calcolo del diritto dovuto dall'impresa (<http://dirittoannuale.camcom.it>): il sito, consultabile anche da smartphone e tablet, consente inoltre di procedere al pagamento on-line del diritto annuale attraverso la piattaforma Pago PA, iniziativa che consente alle imprese di pagare in modalità elettronica la Pubblica Amministrazione.

Arrotondamento

Le misure riportate sono riferite all'importo esatto, mentre ai fini del versamento dell'importo del diritto da versare a ciascuna Camera di Commercio occorre, quando necessario, provvedere all'arrotondamento all'unità di euro secondo il criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 30.03.2009 (se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto). Il calcolo dell'importo da versare per le imprese che esercitano attività anche tramite unità locali, sarà determinato sommando all'importo dovuto per la sede, l'importo di ciascuna unità locale espresso in centesimi, moltiplicato per il numero delle unità locali. Esempio: sede + unità locale: 52,80 + 10,56 = 63,36 arrotondato a 63,00.

Sanzioni

Si rammenta che nei casi di tardivo od omesso pagamento si applica una sanzione dal 10% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, come previsto dal D.M. 54/2005 e dal *Regolamento per la disciplina dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio* adottato dal Consiglio Camerale.

Attenzione alle truffe

Il diritto annuale **non** si paga con bollettini postali o simili. Le imprese diffidino di richieste di pagamento relative all'iscrizione in presunti annuari, registri e repertori, ovvero relative a presunte prestazioni assistenziali e previdenziali avanzate da organismi privati, che nulla hanno a che vedere con il pagamento obbligatorio del diritto annuale.

Inoltre in caso di ricezione di telefonate inerenti a rimborsi di diritto annuale con richiesta di dati bancari si consiglia di verificarne l'attendibilità contattando la Camera di Commercio.

Avviso alle imprese

- POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), a comunicarne eventuali variazioni (per informazioni consultare il sito www.registroimprese.it), e a mantenerne la validità nel tempo.

- RAVVEDIMENTO OPEROSO DIRITTO ANNUALE 2016

Si rammenta a tutte le imprese che non avessero ancora effettuato il versamento del diritto annuale 2016 che, se non è trascorso più di un anno dalla scadenza, è possibile sanare spontaneamente tale irregolarità, beneficiando di un trattamento sanzionatorio più favorevole, attraverso l'istituto del ravvedimento operoso: per ulteriori chiarimenti consultare il sito internet www.at.camcom.gov.it alla sezione diritto annuale.

Ulteriori informazioni possono essere ottenute:

- consultando il **sito internet** www.at.camcom.gov.it nella sezione riservata al diritto annuale
- rivolgendosi all'**Ufficio Contabilità generale e del personale - P.zza Medici 8 14100 ASTI** (orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30; telefono: 0141/535231-232; e-mail: dirittoannuale@at.camcom.it)